


Accordo di riservatezza

tra



(di seguito denominata "Partner")

e

Tratter Engineering S.r.l.
Via Waltraud Gebert-Deeg n. 10
I – 39100 Bolzano
P.Iva.: IT01674780216

(di seguito denominata „Tratter“)

1. Preambolo

Tratter intende collaborare con il firmatario, di seguito denominato „Partner“, nell’ambito di progetti attuali e futuri.
Per la gestione di informazioni relative a segreti aziendali e commerciali si applicano le seguenti condizioni.

2. Segreti aziendali e commerciali

Costituiscono segreti aziendali e commerciali delle Parti tutte le informazioni riservate, non pubbliche o tutelate dalla legge, che sono state messe a disposizione del Partner nell’ambito dei rapporti commerciali o che la Parte ha appreso durante la permanenza presso la sede dell’altra parte, che sono diventate accessibili e/o trasmesse per iscritto, oralmente, visualizzate o a mezzo di trasferimento dati elettronico, soprattutto per quanto riguarda le intenzioni, il Know-How, relazioni commerciali, altre conoscenze, documentazione relativa a richieste e offerte così come i relativi riscontri, dati di ogni tipo e campioni, materiali, prove, film, fotografie, nastri magnetici, disegni, simulazioni a computer, processi tecnici, attrezzature, attrezzi, componenti di autoveicoli, autoveicoli non prodotti in serie (di seguito denominate „informazioni“).

3. Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano a mantenere le informazioni:

- strettamente riservate e a non divulgarle o metterle a disposizione di terzi senza l’autorizzazione dell’altra parte.
 - a mettere a disposizione le informazioni a imprese collegate, collaboratori, organi, dipendenti, consulenti (di seguito denominati „ausiliari“) solo previa sottoscrizione di analoga dichiarazione di riservatezza, salvo che siano vincolati in base alla legge o in base a un contratto. Su richiesta della parte, l’altra parte deve fornire la relativa prova.
- Se la parte non può fornire la prova, l’altra Parte ha diritto di rifiutare l’attività degli ausiliari.

Accordo di riservatezza

- a utilizzare le informazioni esclusivamente per l'esecuzione di progetti attuali o futuri e a mettere a disposizione le informazioni solo agli ausiliari che le necessitano per l'esecuzione.

- a prendere tutte le precauzioni necessarie a mantenere riservate le informazioni ai sensi della presente dichiarazione.

Il trasferimento dati mediante rete accessibile in via generale deve essere protetto dall'accesso di terzi mediante misure idonee da concordare con il reparto competente della parte dichiarante.

Nello stabilimento e nei vani delle Parti è severamente vietato scattare foto o effettuare videoregistrazioni di ogni tipo senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte.

Tutte le informazioni e i supporti dati così come le relative copie devono essere restituite al termine del progetto o della collaborazione entro 30 giorni oppure devono essere eliminati su richiesta dell'altra parte oppure distrutti.

4. Esclusioni

Gli obblighi di riservatezza non si applicano a quelle informazioni che:

- erano pubbliche al momento della loro trasmissione oppure di dominio pubblico, perché già pubblicate o accessibili al pubblico e divenute pubbliche senza violazione della presente dichiarazione.

- erano in possesso dell'altra parte prima della sottoscrizione della dichiarazione oppure acquistate o sviluppate indipendentemente dalla dichiarazione;

- sono state rese note al Partner da terze parti in modo lecito e senza limitazioni di riservatezza o utilizzo, oppure

- devono essere rese pubbliche sulla base di una disposizione di legge, disposizione dell'autorità pubblica o giudiziaria, a condizione che il dichiarante venga informato immediatamente al fine di poter esercitare compiutamente i propri diritti e che la parte ricevente si assicuri nei limiti del possibile affinché le informazioni siano trattate in modo riservato.

Ciascuna parte ha diritto di rifiutare di ricevere le informazioni prima della loro trasmissione. Le informazioni trasmesse con il rifiuto della parte non soggiacciono all'obbligo di riservatezza. Ciascuna parte non è obbligata a rendere note determinate informazioni.

5. Durata

La presente dichiarazione entra in vigore alla data dell'inizio dei contatti commerciali alla prima possibilità di prendere conoscenza delle informazioni di cui al punto 2 della presente dichiarazione e termina dopo il quinto anno successivo al termine della collaborazione. Questa disposizione vale anche in casi di cessazione del rapporto con ausiliari ai sensi del punto 3 della dichiarazione.

6. Diritti di proprietà industriale

Le Parti si riservano tutti i diritti sulle informazioni, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di domande di titolo di proprietà industriale. Con la messa a disposizione delle informazioni, che siano o no protette da diritti di proprietà industriale, non sorge diritto alcuno di proprietà, licenza, utilizzazione, trasferimento, copia o altri e non sorge alcun obbligo di trasferimento di un tale diritto.

Accordo di riservatezza

Ciascuna parte si impegna a rispettare le informazioni ricevute così come tutti i diritti di brevetto, modelli di utilità, marchi, diritti di autore o Know-How dell'altra parte in qualunque forma e ad utilizzarli solo previo consenso della relativa parte a fini propri o di terzi, a non presentare domande di registrazione di diritti proprietà industriale e a non contestare i diritti di proprietà industriale dell'altra parte.

7. Garanzia

Ciascuna parte non si assume garanzia o responsabilità alcuna sulla correttezza, libertà da diritti di terzi, completezza e utilizzabilità delle informazioni trasmesse.

8. Trattamento di dati personali

Ciascuna parte si impegna a non trattare e/o utilizzare i dati personali dell'altra parte, di imprese collegate e di partner commerciali. Tale obbligo sussiste anche dopo la scadenza della dichiarazione e a tempo indeterminato. Ciascuna parte deve obbligare altresì i propri ausiliari ai sensi dell'art. 3.

9. Diritto di ritenzione

Tutti i campioni, i materiali, prove, film, fotografie, costruzioni, supporti magnetici, supporti dati e documenti riguardanti l'attività sono di proprietà della parte dichiarante. Il ricevente deve conservarli con la necessaria diligenza e proteggerli da ingerenze di terzi e restituirli previa richiesta dell'altra parte e comunque dopo il termine del relativo incarico – senza che sussista un diritto di ritenzione.

10. Pubblicità

Ciascuna parte può pubblicizzare il rapporto commerciale solo previo consenso dell'altra parte.

11. Conseguenza dell'inadempimento

La violazione del segreto industriale o commerciale è perseguita penalmente e prevede anche il diritto al risarcimento del danno. Ciascuna parte è responsabile anche del comportamento dei suoi ausiliari così come di altri terzi. Nel caso in cui il dichiarante dovesse essere chiamato a rispondere per una violazione commessa dal ricevente, il ricevente si obbliga a tenere il dichiarante indenne da qualsiasi responsabilità.

12. Varie

Modifiche o integrazioni della presente dichiarazione necessitano della forma scritta e della sottoscrizione di entrambe le Parti. Ciò vale anche per la modifica della forma scritta.

L'invalidità o l'inefficacia di alcune clausole della presente dichiarazione non comportano l'invalidità o l'inefficacia dell'intero accordo. La disposizione non più valida, applicabile o imponibile deve essere sostituita da una disposizione valida che risulti essere il più vicino possibile al significato e allo scopo di quella invalida.

Questo accordo è regolato dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia inerente o derivante dalla presente dichiarazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano, Italia.

Bolzano, li ___/___/_____

_____, li ___/___/_____

(Sottoscrizione vincolante Tratter & timbro)

(Sottoscrizione vincolante Partner & timbro)

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Partner dichiara di avere avuto conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole: Art. 11 (Conseguenze dell'inadempimento), Art. 12 (Varie).

Bolzano, li ___/___/_____

_____, li ___/___/_____

(Sottoscrizione vincolante Tratter & timbro)

(Sottoscrizione vincolante Partner & timbro)